

## **Note in tema di provvisoria esecutività dei provvedimenti di natura economica già con la sentenza di divorzio di primo grado**

Non può condividersi il dominante orientamento avallato dalla Suprema Corte (v. sentenze n. 23396/04, in *Fam. e dir.*, 2006, 46, con nota di WINKLER, e, da ultimo, n. 7117/06, in *Rep. Foro it.*, 2006, voce *Matrimonio*, n. 152), secondo il quale l'assegno divorzile, vertendosi in materia di *status*, decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.

A prescindere dal fatto che ben può il Tribunale, *ex art.* 4, comma 13, legge n. 898/1970, discrezionalmente stabilire la decorrenza dalla data della domanda, va ricordato che, in ogni caso, il successivo comma 14 della stessa legge (applicabile, peraltro, anche al giudizio di separazione) esplicitamente dispone che «*per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva*», così sancendo il principio della esecutività della pronuncia di condanna accessoria ad altra di natura costitutiva in materia di *status*.

Le citate pronunce sembrano invero non tener conto di questa disposizione normativa laddove individuano quale regola generale la decorrenza dal *passaggio in giudicato* (regola che in quest'ottica subirebbe un semplice «temperamento» solo allorché il giudice eserciti la facoltà di retrodatare la decorrenza al momento della domanda);

In realtà, deve più correttamente ritenersi che i *provvedimenti di natura economica* di cui all'art. 4, comma 14, legge div. – come tali *ex lege* provvisoriamente esecutivi – non possono che esser tutti quelli adottati dal Tribunale, senza che la lettera della norma lasci spazio ad interpretazioni diverse (limitando, ad esempio, quella esecutività alla sola ipotesi di decorrenza dell'assegno dalla domanda).

Il comma 13 della richiamata norma ha proprio la finalità di anticipare gli effetti del giudicato riguardo i provvedimenti di natura economica similmente all'analogo norma generale di cui all'art. 282 c.p.c (in mancanza della quale le sentenze sarebbero esecutive col giudicato); per cui tutte le sentenze di condanna sono esecutive dopo la pubblicazione (a meno che ovviamente non si sia in presenza di una condanna in futuro – ad es., licenza per finita locazione), ivi comprese quelle accessorie ad una pronuncia di natura dichiarativa o costitutiva, come espressamente statuito dalla recentissima Cass. 3.9.2007, n. 18512, ined., in tema di pronuncia *ex art.* 2932 c.c.).

Del resto, diversamente opinando, si dovrebbe illogicamente ritenere che i provvedimenti provvisori adottati dal presidente o dal g.i. *ex art.* 4 l. div. (ovvero *ex artt.* 708/709 c.p.c.) rimangano efficaci nonostante la intervenuta sentenza di primo grado (che, ad esempio, determini diversamente l'ammontare o addirittura rigetti la domanda) e sino a quando non si formi il giudicato: sino a questo momento la parte beneficiaria della misura potrebbe addirittura agire in via esecutiva in

forza del provvedimento provvisorio e la controparte (vittoriosa col giudicato) non sarebbe poi neanche legittimata a chiedere la restituzione, stante il noto principio della irripetibilità vigente per le somme destinate al mantenimento.

Inoltre, le statuizioni rese in sede di separazione resterebbero efficaci benché sia stata emessa successiva sentenza di divorzio, che le travolgerebbe solo dopo il suo passaggio in giudicato.

Senza dire, poi, dei necessari distinguo che dovrebbero operarsi con riguardo all'assegno per i figli, per cui solo per questi (ma non si comprende il motivo) i provvedimenti di natura economica della sentenza avrebbero immediata efficacia.

A ben vedere, quindi, soluzione più piana e rispondente alla volontà del legislatore è quella di affermare la immediata esecutività di ogni provvedimento di natura economica contenuto nella sentenza di divorzio di primo grado, esecutività che decorrerà, quindi, dalla pubblicazione ove non altrimenti disposto (sentenza che assorbe in quanto tale ogni pregressa statuizione e salva sempre la discrezionalità del giudice di far decorrere quegli effetti anche da un momento antecedente).

Catania, 4 ottobre 2007

Francesco Distefano  
Giud. I sez. civ. Trib. di Catania